



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità'
Prot. Uscita del 01/06/2016
nr. 0015469/Det/553
Classifica I.4.3
12-01-00



Determinazione PROT. N. _____ REP N. _____ DEL _____

Oggetto: Istituzione zona di protezione per Peste Suina Africana – focolaio di Sarule, azienda IT077NU010.

- VISTO** lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA** la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i., recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e s.m.;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTA** la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°502, e s.m.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, Art. 117;
- VISTO** il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO** il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità 21 novembre 2005, n. 42;
- VISTA** la Decisione n. 2003/422/CE recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 25 novembre 2014, n. 47/3;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 16 dicembre 2014, n. 50/17;
- VISTA** la Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 6 febbraio 2015, n. 5/6;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. **553** del **-1 GIU 2016**

- VISTA** la Determinazione n. 2/10887 del 08/06/2015 recante modifica della Determinazione n. 1/7711 del 27/04/2015, che modifica la Determinazione n. 87/2623 dell'11/02/2015, relativa al "Secondo provvedimento attuativo del programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017..." a firma del Responsabile dell'Unità di Progetto;
- VISTA** la comunicazione dell'OEVR, pervenuta via e-mail in data 30/05/2016 ore 18.03 che segnala la presenza della Peste Suina Africana nell'azienda IT077NU010 nel territorio del comune di Sarule;
- RITENUTO** necessario adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16975/97 del 09 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Daniela Mulas sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare presso la Direzione della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DETERMINA

- ART. 1** È dichiarato «zona di protezione» per Peste Suina Africana il territorio compreso nel raggio di almeno 3 km dagli allevamenti infetti di cui all'allegato n. 1.
- ART. 2** Ai limiti della zona di protezione, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI PROTEZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA".
- ART. 3** All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:
- a) il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, l'ispezione delle stesse da parte del Veterinario Ufficiale che procede all'esame clinico dei suini ed al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200;
 - b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate delle operazioni di scarico degli animali o soste;
 - c) la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri autoveicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di legge. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;
 - d) divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;
 - e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati nell'azienda al Veterinario Ufficiale che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2003/422/CE;
 - f) il divieto di uscita di suini dall'azienda in cui si trovano per almeno 40 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Determinazione n. **553** del **- 1 GIU 2016**

- g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
- h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole;
- i) la scrupolosa disinfezione con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o in caso di impossibilità, il divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.
- ART. 4** L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
- b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2003/422/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
- ART. 5** Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione e disinfestazione nelle aziende infette.
- ART. 6** In deroga agli art. 3, comma f, e art. 5, i termini di quaranta e di quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti a trenta giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.
- ART. 7** È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.
- ART. 8** Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, della presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 2.582,00.
- ART. 9** Per quanto non previsto dalla presente determinazione, si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.

P.P./5.2
RS/Resp. 5.2




Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Daniela Mulas

Daniela Mulas



ALLEGATO 1 - FOCOLAIO DI PSA AZ. IT077NU010 - COMUNE DI SARULE



Comuni soggetti a restrizione 3km

OLZAI	91057
ORANI	91061
SARULE	91077

Comuni soggetti a restrizione 10km

GAVOI	91028
LODINE	91104
MAMOIADA	91046
OLLOLAI	91056
OLZAI	91057
ONIFERI	91060
ORANI	91061
ROTELLI	91064
OTTANA	91070
SARULE	91077
TETI	91090